

Codice A1400A

D.D. 7 settembre 2020, n. 923

**Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Azienda Sanitaria Locale CN2 per l'attivazione della collaborazione istituzionale con la dott.ssa Giuliana Chiesa in materia di progettazione europea con specifico riguardo al Programma di Cooperazione Territoriale Transfrontaliera ALCOTRA ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7.12.2017.**



**ATTO DD 923/A1400A/2020**

**DEL 07/09/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1400A - SANITA' E WELFARE**

**OGGETTO:** Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Azienda Sanitaria Locale CN2 per l'attivazione della collaborazione istituzionale con la dott.ssa Giuliana Chiesa in materia di progettazione europea con specifico riguardo al Programma di Cooperazione Territoriale Transfrontaliera ALCOTRA ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7.12.2017.

Vista la Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016 che, all'art. 16, prevede la possibilità per la Regione di avvalersi di personale dipendente delle ASR, per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale, senza ulteriori oneri a carico del SSR e che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi-quadro tra la Regione e le ASR;

vista la deliberazione n. 39-6099 del 07/12/2017 con cui la Giunta Regionale ha approvato un accordo-quadro per la collaborazione istituzionale con le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del servizio sanitario regionale, ai sensi della sopra richiamata L.R. n. 16/2016;

vista la successiva D.D. 90 del 09/02/2018 di approvazione dello schema di convenzione- tipo per l'attivazione delle collaborazioni istituzionali tra Regione Piemonte ed Aziende del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell'art.16 della legge regionale di cui sopra;

dato atto che la collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali, sulle tematiche attinenti la programmazione e l'organizzazione sanitaria, è stata precedentemente regolata da apposito accordo-quadro approvato e rinnovato rispettivamente mediante le deliberazioni n. 12-10772 del 27/10/2003 e n. 15-9682 del 30/9/2008;

considerato che tali collaborazioni istituzionali, consolidate negli anni, hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla Programmazione Sanitaria;

ritenuto opportuno, sulla base di quanto poc'anzi espresso, di procedere alla stipulazione con l'Azienda Sanitaria Locale CN2 di apposita convenzione per la collaborazione della dipendente dott.ssa Giuliana Chiesa – Referente Progetti innovativi in carico alla S.S. Prevenzione della Corruzione-Trasparenza-Progetti innovativi e Segreteria Organismi Collegiali, dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale CN2 , con un impegno orario massimo di 38 ore mensili;

dato atto della Deliberazione dell'Azienda Sanitaria Locale CN2 n. 367 del 27.07.2020 con la quale ha manifestato il proprio assenso alla stipula della convenzione nel testo proposto dalla Direzione Sanità e Welfare;

verificata ed acquisita con la dott.ssa Giuliana Chiesa la disponibilità ad attivare la collaborazione suddetta, mediante la convenzione che disciplina le modalità di prestazione con durata triennale;

dato atto che la convenzione non contempla il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il corrispettivo delle ore prestate nell'espletamento della collaborazione non è soggetto a rimborso da parte della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

#### IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.
- L.R. 12.12.1997 n. 61;
- art. 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;
- art. 16 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16
- DGR n. 39-6099 del 07/12/2017;
- D.D. 90 del 09/02/2018.

*determina*

per le motivazioni espresse in premessa:

- di provvedere alla stipula della convenzione ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017 con l'Azienda Sanitaria CN 2 ai fini della collaborazione del dipendente di codesta Azienda sanitaria, dott.ssa Giuliana Chiesa – Referente Progetti innovativi in carico alla S.S. Prevenzione della Corruzione-Trasparenza-Progetti innovativi e Segreteria Organismi Collegiali, nell'ambito delle attività a supporto del programma di cooperazione territoriale transfrontaliera ALCOTRA, per l'espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario massimo di 38 ore mensili;
- di dare atto che la collaborazione triennale di cui trattasi dovrà essere fornita secondo le modalità e i termini riportati nella convenzione e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Paola Marcis

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)  
Firmato digitalmente da Fabio Aimar

Allegato

## **Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Azienda Sanitaria Locale CN2 per l'attivazione della collaborazione istituzionale con la dott.ssa Giuliana Chiesa in materia di progettazione europea con specifico riguardo al Programma di Cooperazione Territoriale Transfrontaliera ALCOTRA.**

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (**comma 1**); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (**comma 2**); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (**comma 3**).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo – Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

Sulla base di ciò

### **TRA**

La Regione, Piemonte (C.F. n. 80087670016) nella persona del Direttore Regionale alla Sanità Dott. Fabio AIMAR, [redacted] ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato regionale alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria, in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis

### **E**

L' Azienda Sanitaria Locale CN2 (C.F. n. 02419170044), nella persona del Direttore Generale dott. Massimo Veglio [redacted] ai fini del presente accordo domiciliato presso la sede dell'Azienda, in Via Vida 10 ad Alba,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  
AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/20016**

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione delle attività a sostegno dell'innovazione sanitaria per la medicina territoriale e di sviluppo di progettualità in ambito di welfare territoriale di comunità, attraverso la progettazione europea con specifico riguardo al Programma di Cooperazione Territoriale Transfrontaliera ALCOTRA e più precisamente del progetto PITEM PRO-SOL, che vede impegnata la Direzione regionale Sanità e Welfare fino a metà 2023.

2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare, presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte – Direzione Sanità, la Dott.ssa Giuliana Chiesa, referente Progetti innovativi in carico alla S.S. Prevenzione della Corruzione-Trasparenza-Progetti innovativi e Segreteria Organismi Collegiali, dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale CN2.

3. L'assegnazione temporanea della Dott.ssa Giuliana Chiesa ha la durata pari a mesi 36 (trentasei), a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con monte ore mensile massimo pari a 38 (trentotto).

L'assegnazione prevede l'impiego della Dott.ssa Giuliana Chiesa presso la Direzione Sanità dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.

4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea la Dott.ssa Giuliana Chiesa è obbligata all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.

6. La Dott.ssa Giuliana Chiesa permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale CN2. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del medesimo all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. La collaboratrice rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita la collaboratrice all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione la collaboratrice è inserita, sotto il profilo organizzativo – funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Direttore Regionale Sanità, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali della collaboratrice qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione, la Dott.ssa Giuliana Chiesa è tenuta a restituire al Direttore Regionale il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Torino, li

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE REGIONALE ALLA SANITA'  
DOTT. Fabio AIMAR

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2  
DOTT. Massimo VEGLIO